

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

REGOLAMENTO

DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

ARTICOLO 1

- AMBITO DI APPLICAZIONE -

Ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n°28/2010, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un avvocato, o praticante, abilitato al patrocinio (nei limiti dell'abilitazione previsti dalla Legge 479 del 16.12.1999).

ARTICOLO 2

- ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO -

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n°28/2010, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione.

La domanda deve essere redatta esclusivamente a mezzo del

modello allegato al presente Regolamento (reperibile in Segreteria ed anche sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano) o successivamente predisposto dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione ai sensi del presente regolamento.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono: accettazione del regolamento; delle indennità di cui alla tabella allegata; riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di Mediazione.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n°28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

ARTICOLO 3

- LA SEGRETERIA -

La Segreteria dell'Organismo di Mediazione amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia e non devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n°28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di Mediazione, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel Registro degli Affari di Mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento integrale delle spese di avvio del procedimento, annota la domanda nell'apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante, l'avvenuta ricezione:

a) al mediatore: l'avvenuta designazione quale mediatore nel procedimento depositato; la data del primo incontro che deve svolgersi entro 15 gg. lavorativi (il sabato non è considerato lavorativo) dal deposito dell'istanza di mediazione;

b) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante

un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16.12.1999); le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. 28/2010;

c) all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione nonché la sua trasmissione; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. 28/2010; il nominativo del mediatore designato e la data ed il luogo dell'incontro di mediazione, specificando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999); l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro la propria adesione e chi sarà presente; l'accettazione del Regolamento e delle Indennità di cui alla Tabella allegata; avvertendo che l'incontro non avrà luogo ove almeno una delle parti non comunichi la propria intenzione a parteciparvi qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra parte non abbia dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte quest'ultima che l'incontro si terrà in ogni caso; precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, 2 co., c.p.c.

ARTICOLO 4

- IL MEDIATORE -

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione è designato dall'Organismo di Mediazione - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri di turnazione e di specifiche competenze.

E' facoltà dell'Organismo di Mediazione nominare più di un mediatore.

I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto degli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del Regolamento e del Codice Etico approvato dall'Organismo di Mediazione.

Il mediatore non deve assumere la funzione in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento.

Non può assumere la funzione di mediatore colui che:

a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali;

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, 1° comma, c.p.c.

L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non potrà mantenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non è diverso da quello del procedimento stesso;

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

E' fatto divieto al mediatore essere socio di organismi di mediazione privati e di ospitare presso il proprio studio professionale sedi principali e/o secondarie e/o in deroga di altri organismi di mediazione.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di

incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo di mediazione.

Le parti possono richiedere all'Organismo di Mediazione, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo di Mediazione nominerà un altro mediatore. L'Organismo di Mediazione provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dell'Organismo di Mediazione.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari al 50% delle indennità di mediazione di cui alla Tabella A dell'art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010.

L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente Regolamento nell'apposita Rubrica "Indennità".

ARTICOLO 5

- INCONTRO DI MEDIAZIONE -

L'Organismo di Mediazione fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n°28/2010.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8, comma 4, d.lgs. n°28/2010.

La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri, secondo i compensi previsti dall'Organismo di Mediazione, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali

ARTICOLO 6

- ESITO DEL PROCEDIMENTO -

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n°28/2010, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 d.lgs. n°28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto

e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione della proposta e le ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione, qualora l'incontro di mediazione si tenga egualmente a richiesta dell'istante.

Qualora l'incontro non si tenga, a richiesta della parte istante, l'organismo rilascia attestazione di mancato svolgimento della mediazione per mancata adesione.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, verrà rilasciata, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di mancata adesione al procedimento della parte invitata.

Nel caso in cui l'Organismo di Mediazione sia sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 D.M. 180/2010 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.

ARTICOLO 7

- INDENNITÀ -

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di € 40,00 oltre IVA come per legge che deve essere versato, dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al momento dell'adesione.

Le spese di mediazione - comprensive dell'onorario del mediatore - sono dovute, in solido, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento come da Tabella allegata al presente Regolamento e devono essere corrisposte integralmente entro l'inizio del primo incontro di mediazione.

In caso di mancato pagamento delle spese all'Organismo di Mediazione l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso.

Le suddette spese sono dovute ogniqualvolta sia richiesto al mediatore la redazione di un verbale anche nell'eventualità di abbandono del procedimento; in caso di mancata partecipazione allo stesso senza giustificato motivo dell'altra parte il rilascio del verbale, redatto dal mediatore ai fini della produzione in giudizio, determinerà un esborso pari ad € 50,00 + IVA.

Il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n°28/2010 è liquidato a parte e, comunque, corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, l'Organismo di Mediazione decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell'Organismo di Mediazione richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

Nel caso di mancata adesione al procedimento di mediazione di tutte le parti convocate o, in caso di litisconsorzio necessario, anche di una sola delle parti convocate, diverse dalla parte istante l'indennità corrisponde a € 40,00 per le liti il cui valore non superi € 1000,00 ovvero a € 50,00 per le liti di valore superiore.

L'Organismo di Mediazione ridetermina, ogni tre anni, l'ammontare delle indennità.

ARTICOLO 8

- INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI -

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato – ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n°115 – la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di Mediazione.

A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo di Mediazione lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l'avvocato e il praticante abilitato che le assiste, svolgono la loro prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 9

- REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO -

L'Organismo di Mediazione tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 10

- DURATA DEL PROCEDIMENTO -

Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

ARTICOLO 11

- RISERVATEZZA -

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene

dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Restano salve le disposizioni di cui al d.lgs. n°231/07 così co-

Me modificato dall'art. 22 d. lgs. n°28/2010.

ARTICOLO 12

- PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE -

Ove l'Organismo di Mediazione si avvalga di una piattaforma *on line* per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n°28/2010, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ARTICOLO 13

- RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO -

L'Organismo di Mediazione, non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n°28/2010, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta a comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n°28/2010.

L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 15 settembre.

ARTICOLO 14

- Tirocinio assistito -

L'Organismo di mediazione consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.

I mediatori tirocinanti assistono alle singole fasi della procedura di mediazione, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, all'inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili al mediatore.

Se la mediazione si svolge in più fasi, si ritiene valida ai fini del tirocinio la partecipazione ad ogni singola sessione della procedura stessa.

A L L E G A T I

ALLEGATO A

REQUISITI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO MEDIATORI

- NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI -

Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto é la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante, tenuto con i criteri e secondo le modalità, previsti per legge.

In ogni caso l'iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dell'Organismo di Mediazione.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo di Mediazione, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento con cadenza almeno biennale, come previsto per legge.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'Organismo di Mediazione.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal D.M. 180/2010, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento del-

l'iscrizione presso l'Organismo di Mediazione.

L'Organismo di Mediazione può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto obbligo di:

- sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- informare immediatamente le parti e l'Organismo di mediazione delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- formulare, ove richiesto, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avven-

	done compreso il significato e le finalità;	
	- deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata; qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;	
	- deve assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;	
	- deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;	
	- non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;	
	- deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo di Mediazione; gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell'Organismo di Mediazione;	
	L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico, da parte del mediatore, comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di Avezzano per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.	
	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano	19

ALLEGATO B

- TARIFFARIO DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE -

Spese di avvio della procedura: € 40,00 oltre IVA da versarsi a cura:

- ▶ della parte istante al deposito della domanda;
- ▶ dalle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione.

Spese di mediazione volontaria:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€ 65
da € 1.001 a 5.000	€ 120
da € 5.001 a 10.000	€ 210
da € 10.001 a 25.000	€ 360
da € 25.001 a 50.000	€ 570
da € 50.001 a 250.000	€ 900
da € 250.001 a 500.000	€ 1.800
da € 500.001 a 2.500.000	€ 3.600
da € 2.500.001 a 5.000.000	€ 5.100
Oltre € 5.000.000	€ 8.400

* * * * *

Spese di mediazione obbligatoria ex art. 5 c.1 D.Lgs 28/2010:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
--------------------------	-----------------------------------

Fino a € 1.000	€ 43
----------------	------

da € 1.001 a 5.000	€ 80
--------------------	------

da € 5.001 a 10.000	€ 140
---------------------	-------

da € 10.001 a 25.000	€ 240
----------------------	-------

da € 25.001 a 50.000	€ 380
----------------------	-------

da € 50.001 a 250.000	€ 600
-----------------------	-------

da € 250.001 a 500.000	€ 1.000
------------------------	---------

da € 500.001 a 2.500.000	€ 1.900
--------------------------	---------

da € 2.500.001 a 5.000.000	€ 2.600
----------------------------	---------

Oltre € 5.000.000	€ 4.600
-------------------	---------

* * * * *

Le spese di mediazione, come sopra indicate, **OLTRE IVA**, comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore.

Si precisa che le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e /o necessita della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni simultanee, incontri fuori sede, ecc.).

Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due e il pagamento deve avvenire entro l'inizio del primo incontro di mediazione in misura integrale; in caso contrario, l'incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa.

Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile e, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria dell'ODM individuerà la tariffa da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/2010 e successive modifiche le spese di mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato:

“L'importo delle spese di mediazione (...):

a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo (d. lgs. 28/2010);

d) deve essere ridotto di un terzo - per i primi sei scaglioni - e della metà - per i restanti scaglioni - nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

e) deve essere di € 40 per il primo scaglione e di € 50 per i successivi se nessuna delle altre parti partecipa al procedimento”.

Il pagamento delle spese del procedimento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a mezzo bonifico bancario intestato a

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano

Via Corradini N. 81

Banca Unipol - Avezzano

IBAN IT58J0312740440000000002323

In caso di pagamento tramite bonifico bancario dovrà essere inviata copia della ricevuta di pagamento tramite fax al numero 0863413232 indicando chiaramente la causale del versamento.

Il Segretario

Il Presidente

I Consiglieri